



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400” e, in particolare, gli artt. 6-bis e 15, concernenti, rispettivamente, il trattamento di dati personali i compiti dell’Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, di emanazione del “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”;

Visto lo Statuto dell’Istituto nazionale di statistica approvato con deliberazione n. CDXLIV del Consiglio del 7 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, concernente la “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, come modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019 e, in particolare l’art. 3 recante “Natura, scopi istituzionali e compiti dell’Istat”;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato con deliberazione n. DLXXV del Consiglio del 29 aprile 2019, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, così come modificato con deliberazioni n. CDXCVI del 13 dicembre 2019 e n. 14/2024 dell’11 giugno 2024 con particolare riferimento all’art.24;

Viste le “Linee fondamentali di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”, approvate dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. 22/2024 del 12 novembre 2024 e adottate ai sensi dell’art. 8, commi 6 e 7, dello Statuto e dell’art. 14, comma 2, del Regolamento di organizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2025;

Viste, altresì, le “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica” approvate con deliberazione del Consiglio n. 22/2024 del 12 novembre 2024;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (Codice);

Visto l’articolo 2-ter, comma 1, del decreto legislativo sopra citato, come modificato dall’art. 9, comma 5, del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, che prevede che *“la base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali;*

Visto, altresì, l'art. 2-sexies del decreto legislativo sopra citato, come modificato dall'art. 9, comma 5, del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, che, con riferimento al trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, dispone che lo stesso è ammesso qualora sia previsto dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

Viste le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale” (allegato A.4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la legge 17 maggio 2024, n. 70 recante “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” e, in particolare, l'art. 3 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti;

Visto, altresì, il comma 1, lett. b), dell'art. 3 della legge n.70/2024 citata che prevede che i decreti sopra menzionati debbano affidare all'Istituto nazionale di statistica una rilevazione, svolta con cadenza biennale, sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99 recante “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” che all'art. 2 dispone che *“1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche avvalendosi dei dati forniti dagli altri soggetti del Sistema statistico nazionale, nell'ambito delle proprie indagini statistiche, effettua con cadenza biennale, una specifica rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, finalizzata a misurarne le caratteristiche fondamentali, definendo il fenomeno e le fattispecie, e individuare i soggetti più esposti al rischio, nonché i relativi fattori di rischio e protezione e le conseguenze psicologiche. 2. Entro il 31 dicembre di ciascuna delle annualità in cui è svolta la rilevazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con il*



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Ministero dell'istruzione e del merito, invia alle Camere la relazione, contenente un rapporto di sintesi con i risultati delle indagini svolte dall'ISTAT, comprensivo di una sezione sullo stato di attuazione delle misure in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche in riferimento a quelle che hanno coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado, e del loro impatto. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2026”;

Visto il Programma statistico nazionale 2023-2025 – Aggiornamento 2024-2025, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2025, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 22 dicembre 2025 e, in particolare, il Volume 2 recante “Dati personali” nel quale è previsto il lavoro statistico “Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri” (IST-02607) tra le cui finalità vi è quella di indagare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, parzialmente approfonditi nelle precedenti edizioni in assenza di specifici obblighi di legge;

Ritenuto che per ottemperare senza oneri aggiuntivi agli obblighi di legge nei tempi di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99 recante “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” lo strumento più idoneo per indagare tale fenomeno sia inserire nell’ambito dell’indagine “Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri” un modulo ad hoc volto a rilevare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

Considerato che il prospetto informativo del suddetto lavoro statistico (IST-02607), inserito nel Programma statistico nazionale sopra citato, non prevede il trattamento di categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679;

Considerato, altresì, che il Programma statistico nazionale 2023-2025 – Aggiornamento 2025 in corso di approvazione, sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha reso il parere in data 9 ottobre 2025, è stato predisposto prima dell’adozione del citato decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99 e, quindi, non prevede il trattamento di categorie particolari di dati personali;

Considerato, pertanto, che la modifica del prospetto informativo del lavoro statistico IST-02607 è stata effettuata nel Programma statistico nazionale 2026-2028, deliberato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Comstat) nella seduta del 18 luglio 2025 e sul quale deve ancora essere acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess);



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Visto il termine del 31 dicembre 2026, stabilito dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99 per la presentazione della prima relazione contenente un rapporto di sintesi con i risultati dell'indagine svolte dall'Istat sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

Considerato che il suddetto termine non è compatibile con i tempi di adozione del citato Programma statistico nazionale 2026-2028 e che, pertanto, per la rilevazione dei dati sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo è necessario adottare un atto del Presidente dell'Istat che disciplini il trattamento delle categorie particolari di dati personali;

Vista la deliberazione DOP/1307/2019 del 5 dicembre 2019 con la quale sono stati attribuiti specifici funzioni e compiti connessi al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la nota prot. 2443526/26 del 18 settembre 2026 avente ad oggetto la proposta, formulata dal Direttore del Dipartimento per le statistiche sociali e demografiche di inserire il modulo aggiuntivo "bullismo e cyberbullismo" all'interno del questionario dell'indagine "Bambini e ragazzi" (IST-02607) che, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, tiene conto del fabbisogno informativo previsto ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Presidenza in merito alla suddetta proposta di lavoro statistico;

Sentito il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) dell'Istat circa gli aspetti connessi al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679;

Ritenuto che, con riferimento al modulo aggiuntivo finalizzato alla rilevazione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, tale atto presidenziale individua, i tipi di dati che sono trattati, le operazioni che vengono eseguite, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, come previsto dal comma 1 dell'art. 2-sexies del decreto legislativo 196/2003 e dall'art. 6-bis, comma 1-bis, del d. lgs. n. 322 del 1989;

Vista la nota prot. n. 2444720/26 del 22 settembre 2026 con la quale è stato trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali lo schema del predetto atto presidenziale per il parere di competenza relativamente al trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso con provvedimento n. 800 del 20 ottobre 2026;



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

DELIBERA

1. La previsione, nell'ambito del questionario dell'indagine "Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri" (IST- 02607 contenuta nel Programma statistico nazionale 2023-2025 – Aggiornamento 2024-2025, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2025 e sul quale il Garante ha reso il proprio parere il 27 febbraio 2025) anno 2026, di un modulo aggiuntivo dedicato ad indagare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo come da prospetto allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, contenente gli elementi richiesti dall' art. 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per il trattamento delle categorie particolari di dati personali finalizzato all'esecuzione di un compito d'interesse pubblico e dall' art. 6-bis, comma 1 bis del d.lgs. n.322 del 1989.
2. Il Direttore centrale per la raccolta dati e il Direttore centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice, sono designati al trattamento dei dati personali raccolti con il modulo aggiuntivo di cui al precedente comma 1 e sono ad essi assegnati i compiti e le funzioni indicati nella delibera DOP/1307/2019 del 5 dicembre 2019.
3. La presente deliberazione è necessaria per il trattamento delle categorie particolari di dati personali raccolte con il modulo aggiuntivo in quanto tale trattamento non è previsto dal vigente Programma statistico nazionale 2023-2025 – Aggiornamento 2024-2025 e dal Programma statistico nazionale 2023-2025 – Aggiornamento 2025, in corso di approvazione, e che non è possibile intervenire sui suddetti atti per poter ottemperare alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99 entro il termine del 31 dicembre 2026 previsto dal medesimo decreto.
4. La presente deliberazione con il relativo allegato è pubblicata sul sito istituzionale dell'Istat e del Sistan.

IL PRESIDENTE

prof. Francesco Maria Chelli

Firmato digitalmente da: Francesco Maria Chelli
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA/80111810588
Data: 26/10/2026 11:37:41



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Allegato alla deliberazione

<p>Prospetto identificativo del Modulo aggiuntivo su “Bullismo e Cyberbullismo” - nell’ambito della rilevazione “Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri” (IST-02607), anno 2026, prevista dal Programma statistico 2023-2025. Aggiornamento 2024-2025</p>

Premessa

L'Istituto nazionale di statistica da anni conduce l'indagine “Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri”, attualmente inserita nel Programma statistico nazionale 2023-2025 – Aggiornamento 2024-2025 (codice IST-02607).

La legge 17 maggio 2024, n. 70 recante “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi (art. 3) al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti.

L'articolo 3 al comma 1, lett. b), della legge sopra citata prevede che i decreti delegati debbano affidare all'Istituto nazionale di statistica una rilevazione, svolta con cadenza biennale, sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio.

Il decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99, recante “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, all'art. 2 dispone che “1. *L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche avvalendosi dei dati forniti dagli altri soggetti del Sistema statistico nazionale, nell'ambito delle proprie indagini statistiche, effettua con cadenza biennale, una specifica rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, finalizzata a misurarne le caratteristiche fondamentali, definendo il fenomeno e le fattispecie, e individuare i soggetti più esposti al rischio, nonché i relativi fattori di rischio e protezione e le conseguenze psicologiche.* 2. *Entro il 31 dicembre di ciascuna delle annualità in cui è svolta la rilevazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, invia alle Camere la relazione, contenente un rapporto di sintesi con i risultati delle indagini svolte dall'ISTAT, comprensivo di una sezione sullo stato di attuazione delle misure in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche in riferimento a quelle che hanno coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado, e del loro impatto. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2026*”;

L'Istat raccoglie attualmente informazioni sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nell'ambito del lavoro statistico “Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri”, inserito nel Programma statistico nazionale 2023-2025 – Aggiornamento 2024-2025 con il codice IST-02607, tra le cui finalità vi è anche quella di indagare tali fenomeni.



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

Le informazioni finora raccolte non sono sufficienti per soddisfare l'esigenza conoscitiva prevista dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99.

In particolare, per l'analisi dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, così come definiti all'art. 2 del D. Lgs. n. 99/2025, è necessario integrare le informazioni raccolte nelle precedenti edizioni dell'indagine al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali, definendo il fenomeno e le fattispecie, e individuare i soggetti più esposti al rischio, nonché i relativi fattori di rischio e protezione includendo anche dati sulla salute (effetti sulla salute fisica e psicologica conseguenti agli atti di bullismo e cyberbullismo subiti).

Per la raccolta di tali ulteriori informazioni, anche in considerazione della scadenza del 31 dicembre 2026 stabilita dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99, l'Istituto ha ritenuto, per motivi di efficienza ed efficacia, di inserire all'interno del questionario della citata indagine "Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri" (IST- IST-02607) una sezione specificamente dedicata al tema del "Bullismo e Cyberbullismo".

L'integrazione del questionario dell'Indagine Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri con la sezione "Bullismo e Cyberbullismo" è disciplinata con deliberazione del Presidente dell'Istat, adottata in conformità al quadro normativo vigente di settore e in materia di protezione dei dati personali.

DENOMINAZIONE DEL LAVORO STATISTICO

Modulo aggiuntivo su "Bullismo e Cyberbullismo, nell'ambito della rilevazione "Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri" (IST-02607), prevista dal Programma statistico 2023-2025. Aggiornamento 2024-2025.

Titolare del trattamento dei dati personali: Istituto nazionale di statistica - Istat

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali:

responsabileprotezionedati@istat.it

responsabileprotezionedati@postacert.it

Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato:

responsabileprotezionedati@istat.it

responsabileprotezionedati@postacert.it

1. SPECIFICI SCOPI PERSEGUITI

Il modulo aggiuntivo è finalizzato a rispondere alle nuove e specifiche esigenze conoscitive sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo derivanti da recenti interventi normativi (L. n. 70/2024 e decreto legislativo n. 99/2025).



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

I quesiti, rivolti ai ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, sono stati definiti con l'obiettivo di colmare specifiche lacune informative presenti nelle attuali indagini dell'Istat, intercettare forme emergenti di bullismo e cyberbullismo, nonché di migliorare la capacità di distinguere tra differenti contesti, modalità e intensità dei fenomeni, in coerenza con le definizioni normative vigenti e nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati personali rispetto alle finalità perseguite.

2. TIPI DI DATI TRATTATI

2.1 DATI PERSONALI

Trattamento dati personali:

Dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 Regolamento europeo 679/2016

Le principali variabili raccolte attraverso il questionario sono quelle socio- demografiche (es.: sesso, età, paese di nascita); quelle relative alle relazioni familiari (es.: persone con le quali si vive - madre, padre, fratelli, nonni, partner di uno dei due genitori, altri parenti, percezione delle relazioni familiari, etc.); all'atteggiamento nei confronti della cittadinanza (es.: ti senti cittadino italiano?); al rendimento scolastico (percezione del proprio rendimento); alle relazioni sociali (es.: frequentazione di amici, di associazioni); alla fruizione culturale (es.: libri letti, corsi extra-scolastici frequentati, pratica sportiva) alle opinioni su episodi di bullismo o cyberbullismo osservato, subito o agito; ai progetti futuri (es.: aspirazioni nello studio, paese dove si vorrebbe vivere da grande).

Dati personali di cui all'art. 9 ("Trattamento di categorie particolari di dati personali") del Regolamento europeo 679/2016 trattati nel modulo aggiuntivo (sez. F del questionario): SI

La rilevazione sul bullismo e sul cyberbullismo comporta l'esplorazione di dimensioni delicate della vita dei giovani, ad esempio la previsione di quesiti atti a rilevare il dettaglio degli atti vessatori agiti e subiti, adottando un approccio selettivo e prudentiale, volto a escludere le dimensioni caratterizzate da un livello di particolare delicatezza e sensibilità. Tuttavia, le informazioni richieste, in coerenza con le definizioni normative di bullismo e cyberbullismo, comportano l'acquisizione di categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679, riconducibili agli effetti sulla salute fisica e psicologica conseguente all'aver subito atti di bullismo.

Dati personali ai sensi dell'art. 10 ("Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati") del Regolamento europeo 679/2016 (già "dati personali giudiziari"):

NO



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

2.2 ACQUISIZIONE DI DATI MEDIANTE RACCOLTA DIRETTA

Unità di rilevazione - La raccolta delle informazioni avviene presso individui: ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 19 anni di età.

Liste di partenza - Il campione utilizzato è quello della rilevazione “Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri” (IST- 02607), prevista dal Programma statistico 2023-2025. Aggiornamento 2024-2025.

Principali unità di analisi: Ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 19 anni.

Soggetto che raccoglie le informazioni: La raccolta è effettuata direttamente dal titolare.

Obbligo di risposta: NO

Modalità di raccolta delle informazioni: Questionario autosomministrato mediante la tecnica Computer Assisted WEB Interviewing (CAWI), avvalendosi del software Limesurvey. I ragazzi maggiorenni e il genitore/tutore di quelli minorenni ricevono la lettera informativa del Presidente dell'Istat, recante anche gli elementi di cui all'art. 13 del Regolamento; una comunicazione sintetica dell'informativa sarà inviata anche tramite l'App-IO.

La lettera conterrà il QR Code generato in automatico da Limesurvey - a partire da un link univoco - che, inquadrato con smartphone/tablet, consentirà l'accesso diretto al questionario del singolo giovane estratto per far parte del campione.

Nell'informativa inviata verrà fornito, in alternativa, anche il link “<https://survey.istat.it/ragazzi>” e un “token” individuale di 16 caratteri per l'accesso con imputazione manuale di queste due informazioni.

Variabili da acquisire nell'ambito del modulo aggiuntivo

Opinioni sul bullismo e il cyberbullismo, atti di bullismo e cyberbullismo agiti e subiti.

Misure specifiche per la raccolta delle informazioni presso i soggetti minorenni:

I genitori dei minorenni potranno decidere se fornire ai ragazzi il link <https://survey.istat.it/ragazzi> accompagnato dal codice di accesso (token) o il QR code per procedere alla compilazione del questionario oppure rifiutare la partecipazione all'indagine. In questo secondo caso non consegneranno al ragazzo le informazioni necessarie per accedere al questionario elettronico.

A maggior tutela dei ragazzi minorenni, e in generale per tutti i giovani che partecipano all'indagine, è stata implementata la tecnica del data masking, ossia la possibilità di rendere non visibili al ragazzo, al genitore/tutore o un potenziale intruso i dati relativi al bullismo e al cyberbullismo al termine della compilazione della relativa sezione del questionario.



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

La partecipazione alla rilevazione è facoltativa.

3. MISURE E GARANZIE ADOTTATE PER TUTELARE I DIRITTI FONDAMENTALI E LE LIBERTA' DEGLI INTERESSATI

Ad integrazione di quelle già previste nel PSN vigente, per il modulo aggiuntivo e, in generale per il lavoro statistico IST-0260, sono previste le seguenti misure:

- il linguaggio usato nella comunicazione con i rispondenti fa uso di una terminologia non tecnica per risultare comprensibile ai destinatari, in particolare ai minori e agli stranieri; l'informativa è tradotta in tedesco per i rispondenti della Provincia autonoma di Bolzano e in sloveno per le minoranze tutelate dei Comuni del Friuli-Venezia Giulia. Inoltre, l'informativa e il questionario sono tradotti anche in altre diverse lingue per consentire la massima accessibilità e trasparenza nei confronti dei ragazzi stranieri e dei loro genitori e assicurarsi così che tutti comprendano le istruzioni fornite;
- il questionario è sviluppato su piattaforma Limesurvey. I dati acquisiti sono trasmessi e conservati esclusivamente sul server web dell'Istituto; sarà possibile accedere al modello di rilevazione anche attraverso smartphone;
- al rispondente è fornito un link "generico" del tipo "<https://survey.istat.it/ragazzi>" e un "token" individuale di 16 caratteri per l'accesso con imputazione manuale di queste due informazioni. Il token è composto da sole lettere minuscole e numeri; inoltre, è fornito un QRCode individuale che, inquadrato con smartphone/tablet, consente l'accesso diretto al questionario del singolo studente;
- il questionario e il database dei partecipanti non contengono alcun dato che identifica direttamente il rispondente (ad es. nome e cognome), ma unicamente un codice identificativo associato al ragazzo. Ne consegue che, qualora il link di un questionario incompleto dovesse pervenire a soggetti terzi, questi potrebbero visualizzare le risposte ma non risalire all'identità del rispondente;
- il questionario può essere compilato in più sessioni in modo da facilitare l'adesione dei ragazzi. Una volta che il questionario è terminato e inviato, non è più possibile accedervi. Tuttavia, qualora l'interessato ne riscontri la necessità, lo stesso può chiedere di riaprire il questionario per la modifica dei dati forniti. Nessuno, ad eccezione del personale dell'Istat autorizzato, può leggere le informazioni fornite, che sono comunque visualizzate in forma pseudonimizzata;
- è adottata la tecnica di data masking (mascheramento): questa consente al rispondente di decidere volontariamente se oscurare o meno le risposte della sezione dedicata al bullismo e cyberbullismo. Nello specifico, una volta completato tale sezione, il rispondente può scegliere di oscurare le risposte fornite dopo essere stato informato con un avviso che, con l'attivazione del "data masking", le informazioni rese non saranno più visibili al ragazzo, al genitore/tutore o un potenziale intruso. Qualora il rispondente intenda, per qualsiasi motivo, rivedere o modificare le risposte relative alla sezione oscurata, può comunque richiederne la riapertura tramite i canali di contatto ivi



Istituto Nazionale di Statistica

IL PRESIDENTE

specificati. Nel caso di rispondenti minorenni, diversamente da quanto previsto per i maggiorenni, la richiesta dovrà essere presentata dal genitore/tutore. In tal caso, la riapertura della sezione oscurata comporterà la contestuale cancellazione di tutte le risposte precedentemente fornite;

- è adottata la misura di pseudonimizzazione in base a un sistema di tipo gerarchico SIGMA che consente di definire una struttura di pseudonimi a più livelli prevedendo, in particolare, pseudonimi di primo e secondo livello garantendo anche la minimizzazione degli accessi ai dati e la limitazione della conservazione;
- è previsto il tracciamento delle attività di accesso ai dati attraverso il meccanismo di logging;
- nella fase di validazione dei dati, le modalità di risposta verranno riclassificate in un'ottica di minimizzazione, aggregando le modalità con minori frequenze.

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I dati sono diffusi in forma aggregata tenendo conto del rischio di re-identificazione dell'interessato calcolato sulla base delle metodologie di Statistical disclosure control, secondo modalità che non consentano di collegare le informazioni diffuse ad un soggetto specifico.

I dati personali possono essere comunicati agli altri enti e uffici di statistica del Sistan solo quando sono necessari per l'esecuzione di un lavoro statistico inserito nel PSN o per la realizzazione di un trattamento statistico strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto destinatario, in conformità all'art. 2-sexies del decreto legislativo n. 196/2003.

I dati potranno, inoltre, essere comunicati per fini di ricerca scientifica nei limiti e con le modalità definite dall'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati dell'indagine, elaborati e validati, saranno conservati in forma pseudonimizzata per un periodo di 72 mesi al fine di consentire controlli di qualità, analisi dei risultati in serie storica.